

REGOLAMENTO USCITE DIDATTICHE E SCAMBI CULTURALI

ART. 1 - FINALITA'

Le visite guidate e i viaggi d'istruzione, quali strumenti per collegare l'esperienza scolastica all'ambiente esterno nei suoi aspetti fisici, paesaggistici, umani, artistici, culturali e produttivi, rientrano tra le attività didattiche e integrative della Scuola. Configurandosi come esperienza di apprendimento, essi devono essere inseriti nella programmazione didattica ed essere adeguatamente preparati dai docenti interessati.

ART. 2 - TIPOLOGIA DELLE USCITE DIDATTICHE

1. *Viaggi di istruzione*: durano più giorni e si possono effettuare in Italia ed all'estero. Hanno come fine la visita ad aziende, a unità di produzione, a musei, a esposizioni temporanee, a fiere, riserve e parchi naturali.... per l'acquisizione di esperienze nel settore artistico e culturale; possono avere anche finalità sportive.
2. *Visite guidate*: si effettuano nell'arco di una sola giornata presso monumenti, musei, gallerie, scavi, mostre, aziende, ecc. e possono essere effettuate anche in comune diverso da quello in cui ha sede l'Istituto.
3. *Lezioni decentrate o itineranti*: uscite all'interno dell'orario curricolare durante le ore di lezione del docente accompagnatore
4. Tranne che per le lezioni decentrate, che sono normali attività didattiche svolte al di fuori dell'edificio scolastico, tutte le altre attività esigono una preventiva adeguata programmazione didattico - culturale per favorire il reale perseguimento di obiettivi formativi.

ART. 3 - PROMOTORI DELLE INIZIATIVE

1. I promotori sono i docenti delle classi che, dopo aver coinvolto nella scelta della meta gli studenti, formulano le proposte ai rispettivi consigli di classe per ottenerne l'approvazione. I docenti accompagnatori devono possibilmente far parte del consiglio della classe che intendono accompagnare.
2. Per ogni uscita è necessario indicare gli accompagnatori titolari (nel numero previsto dalla normativa vigente) e un accompagnatore supplente. Gli accompagnatori designati, una volta accettato l'incarico non possono esimersi dall'impegno assunto, salvo comprovati gravi motivi.
3. Va assicurato l'avvicendamento dei docenti accompagnatori.
4. Le proposte di viaggi d'istruzione, di cui all'art. 2, devono essere discusse e deliberate dal consiglio di classe entro il mese di novembre, con l'indicazione del periodo in cui verranno effettuate.

5. Le visite guidate vanno programmate all'inizio dell'anno scolastico, eventualmente mantenendo la data aperta. Potranno comunque essere approvate uscite anche nel corso dell'anno scolastico, per partecipare ad importanti eventi occasionali, all'interno del limite massimo di 10 giorni (vedi articolo 4).

ART. 4 - MODALITA' DI VALIDITA' GENERALE

1. Considerate le caratteristiche complessive dei vari indirizzi dell'I.I.S., si prevede la possibilità di utilizzare nel corso dell'anno scolastico un *massimo di 10 giorni* per uscite di mezza giornata o di un giorno intero, compresi i viaggi di istruzione, dedicati ad attività culturali, artistiche e sportive.

2. *Le uscite collegate ai progetti* devono essere svolte in orario extracurricolare per tutte le classi coinvolte; esse possono anche essere organizzate in orario curricolare se tale modalità è concordata in consiglio di classe e se i docenti interessati in orario curricolare si dichiarano disponibili.

3. *Alle uscite dovrà preferibilmente partecipare la classe intera*, e comunque esse *non potranno effettuarsi con un numero di alunni inferiore ai 2/3 dei componenti la classe medesima*. Se tale numero non viene raggiunto, l'uscita non potrà essere effettuata, anche se la richiesta è stata preventivamente approvata.

4. Gli studenti che aderiscono ad una uscita non possono derogare dall'impegno assunto, salvo comprovati gravi motivi, per evitare che la loro mancata partecipazione vada a gravare in termini di costo sugli altri compagni.

5. Per gli studenti minorenni è obbligatorio il consenso scritto di chi esercita la patria potestà.

6. Per gli studenti maggiorenni conviventi in famiglia i genitori devono essere informati mediante comunicazione scritta e devono restituire il modulo di adesione firmato.

7. *E' vietato effettuare uscite didattiche nel periodo terminale del primo quadrimestre e nell'ultimo mese di scuola*, ad eccezione di viaggi connessi ad attività sportive o ambientali.

8. *E' opportuno concentrare i viaggi di più giorni nella stessa settimana* per tutte le classi coinvolte, così da non creare disagio alle normali attività didattiche.

9. In caso di *classi articolate su più indirizzi* sarà possibile effettuare uscite diversificate per ciascun indirizzo, coinvolgendo anche alunni di classi diverse, cercando di limitare il più possibile l'interruzione dell'attività didattica.

10. Tutti gli studenti in gita devono essere in possesso di un documento di identità valido.

11. Tutti i partecipanti devono essere assicurati con una polizza infortuni.

12. Per effettuare *lezioni decentrate* deve essere presentata richiesta scritta al dirigente scolastico almeno tre giorni prima della sua attuazione e le famiglie devono essere informate per iscritto del fatto e firmare il permesso di uscita. Qualora siano utilizzate anche altre ore di lezione, oltre quelle del docente accompagnatore, sarà sufficiente ottenere l'assenso degli insegnanti interessati.

13. Per uscite di durata non superiore ad un giorno la *quota di partecipazione* deve essere versata entro 10 giorni dall'effettuazione della visita guidata.

14. Per i viaggi di istruzione gli studenti, che vi hanno preventivamente aderito, versano il 50% della quota subito dopo la delibera del consiglio d'istituto ed il saldo almeno 20 giorni prima della partenza.

15. Il consiglio di classe, in caso di *infrazioni disciplinari*, può decidere l'esclusione dell'alunno dal viaggio di istruzione. Nel caso in cui l'infrazione avvenga dopo il versamento della quota di partecipazione, l'eventuale penale sarà a carico dell'alunno.

16. In caso di *mancata partecipazione dello studente* all'uscita saranno applicate le norme scritte sul contratto stipulato con l'agenzia organizzatrice del viaggio. In ogni caso per le uscite giornaliere, di cui sia già stata versata la quota di partecipazione, le spese relative al mezzo di trasporto non potranno di norma essere rimborsate.

ART. 5 - METE DEI VIAGGI

1. E' necessario che le iniziative siano economicamente sostenibili dalle famiglie e, sotto il profilo della sicurezza, presentino sufficienti elementi di garanzia. A tal fine è assolutamente indispensabile coinvolgere gli studenti nella scelta della meta e delle modalità di effettuazione del viaggio stesso. *Nessun alunno dovrà essere escluso dai viaggi di istruzione o dalle visite guidate per ragioni di ordine economico.*

2. E' facoltà del Consiglio di Istituto stanziare fondi destinati a contribuire al costo di visite e viaggi per gli studenti che hanno diritto all'esonero delle tasse scolastiche per motivi economici e che ne facciano richiesta. Il Consiglio d'Istituto definisce anche i criteri e le modalità di assegnazione di tali contributi.

ART. 6 - PROCEDURE

1. I viaggi di istruzione sono approvati dal consiglio di classe su proposta di un docente entro il mese di novembre. Il docente che propone l'uscita deve fornire indicazioni utili ai colleghi circa il costo e le finalità della stessa, affinché il consiglio possa valutarne l'efficacia didattica e l'impatto economico sulle famiglie.

2. Il consiglio individua il responsabile del viaggio.

3. Dopo l'approvazione da parte del consiglio di classe, nella settimana successiva, il docente responsabile del viaggio di istruzione compila la richiesta su un apposito modulo fornito in segreteria.

4. Immediatamente dopo il docente responsabile consegna agli studenti il modulo di adesione per l'autorizzazione dei genitori, che dovrà essere restituito debitamente firmato e compilato.

5. È compito della segreteria contattare le agenzie per raccogliere i preventivi di spesa da sottoporre al consiglio di istituto per l'approvazione di quello che l'organo collegiale ritiene più soddisfacente in base al rapporto costo/servizi offerti.

6. Dopo l'approvazione del consiglio d'istituto, il docente responsabile deve indicare agli studenti gli estremi per il versamento della quota di partecipazione. La ricevuta del versamento deve essere consegnata dagli studenti alla segreteria.

7. Per le visite guidate si procede nello stesso modo e il docente responsabile è tenuto a consegnare in segreteria la richiesta di effettuazione dell'attività almeno un mese prima della data prevista per l'uscita.

8. Il docente responsabile deve fornire agli studenti e alle famiglie un programma dettagliato che contenga tutti gli orari, gli spostamenti, i mezzi di trasporto, i contenuti sintetici delle varie visite, nonché, per i viaggi di istruzione, gli indirizzi ed i numeri telefonici degli alloggi.

ART. 7 - DOVERI DEGLI ALUNNI DURANTE IL VIAGGIO

1. In occasione di ogni tipo di uscita gli alunni devono essere consapevoli che non vengono meno, anzi si rafforzano, i normali doveri scolastici. Essendo affidati alla responsabilità dei docenti accompagnatori, dovranno attenersi scrupolosamente alle loro direttive. In particolare dovranno essere puntuali nelle consegne e corretti nei rapporti reciproci, in quelli con i docenti e, soprattutto, in quelli con gli ospiti.
2. Il mancato rispetto di queste elementari regole di comportamento e di convivenza potrà comportare l'assunzione di provvedimenti disciplinari, fino all'interruzione del viaggio o della visita.
3. Nel caso di infrazioni disciplinari gravi è previsto l'immediato rientro dello studente responsabile dal viaggio, previa comunicazione alla famiglia, che dovrà assumersi l'incarico di riportare il figlio a casa.

ART. 8 - OBBLIGHI DEGLI ACCOMPAGNATORI

1. I docenti accompagnatori sono soggetti all'obbligo della vigilanza sugli alunni ed alle responsabilità di cui all'art. 2047 del C.C., con l'integrazione di cui all'art. 61 della legge n. 312 del 11.07.1980, che ha limitato la responsabilità patrimoniale del personale della scuola ai soli casi di dolo e colpa grave. Il Dirigente scolastico può, in via straordinaria designare il personale ATA, quale accompagnatore nelle uscite e nei viaggi d'istruzione, qualora gli accompagnatori docenti siano insufficienti per sopraggiunte necessità imprevedibili. Il personale ATA così nominato si assume la stessa responsabilità di vigilanza sugli studenti del personale docente (CCNL del 26.05.99 Tabella A e CCNL del 15.02.01 Tabella D).

ART. 9 - ADEMPIMENTI CONCLUSIVI

Entro i 15 giorni successivi al rientro dal viaggio i docenti capi - comitiva, con la collaborazione degli altri docenti accompagnatori, predisporranno una relazione consuntiva sul viaggio, che prenderà in esame i seguenti punti:

- rispetto del programma iniziale, indicando eventuali deroghe allo stesso e i motivi delle difformità;
- verifica del conseguimento degli obiettivi e delle finalità che hanno motivato l'organizzazione del viaggio con indicazione delle ragioni che, in caso, ne hanno impedito la piena realizzazione;
- comportamento degli alunni;
- qualità dei servizi offerti (trasporto, albergo, ristorazione) ;
- altri fatti o circostanze significativi ed utili per esperienze future.

ART.10 - SCAMBI CULTURALI

1. Gli Scambi culturali all'estero rivestono particolare importanza per l'indirizzo linguistico, ma sono rivolti anche agli altri indirizzi del nostro Istituto.
2. Il riferimento alla normativa è costituito dalle CC.MM 358\23-7-1996, 455\18-11-1998 e 119\17-3-2000.
3. La responsabilità delle decisioni sugli scambi è affidata agli Organi Collegiali della scuola.

4. Lo scambio si fonda sul concetto del partenariato tra due scuole e richiede l'elaborazione di un progetto didattico comune.
5. Lo scambio non è una gita all'estero, né una parentesi della normale attività didattica; deve pertanto essere strutturato organicamente sotto il profilo didattico da un Progetto Educativo Comune alle due scuole partner.
6. Lo scambio si rivolge a singoli alunni di classi diverse, a gruppi di alunni di una o più classi o a classi intere.
7. La modalità utilizzata è di norma quella dell'ospitalità reciproca tra studenti ed eventualmente anche tra insegnanti (non per l'Inghilterra)
8. Gli scambi possono durare da un minimo di una settimana ad un massimo di tre ed essere realizzati nel corso dell'intero anno scolastico; i docenti cercheranno comunque di individuare periodi dell'anno scolastico che non vadano ad interferire con il normale svolgimento delle attività didattiche.
9. Gli scambi possono essere effettuati nel periodo delle vacanze soltanto qualora siano in corso nel paese che ospita le normali attività didattiche.
10. Lo scambio non va comunque ad interferire con l'organizzazione di altre eventuali visite o viaggi di istruzione programmati per le classi.
11. I progetti relativi agli scambi sono correlati al Curricolo degli studi proposti dai consigli di classe e inseriti nella Programmazione Educativa e Didattica della classe e nel P.O.F dopo approvazione del Collegio Docenti e delibera del Consiglio di Istituto.
12. L'onere finanziario per l'organizzazione è assunto da parte delle famiglie degli alunni che vi partecipano. Le famiglie partecipanti si fanno carico delle spese relative al viaggio e del vitto ed alloggio degli ospiti stranieri.
13. Gli accompagnatori hanno diritto al rimborso delle spese del viaggio e al trattamento di missione all'estero secondo la normativa vigente. Qualora l'accompagnatore scelga l'ospitalità reciproca, ha diritto alla corresponsione per intero dell'indennità di missione.
14. E' buona prassi inviare comunicazione in merito all'effettuazione degli scambi agli Uffici Scolastici, al Ministero degli Affari Esteri (D.G.P.C.C. Ufficio VI Scambi Giovanili) e alle rappresentanze diplomatiche e consolari competenti.
15. Gli studenti e le famiglie che partecipano allo scambio sottoscrivono un regolamento disciplinare specifico per questa attività.

Este 05 novembre 2009